

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977 recante “*Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di Enti locali*”

VISTO l’Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art 145;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7 recante “*Norme transitorie per l’istituzione dei liberi consorzi comunali*”;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 recante “*Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane*”;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante “*Disposizioni in materia di Liberi Consorzi comunali e città metropolitane*” e sue successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli articoli 6, 7 bis, 14 bis e 51;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2021, n. 31 ed, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. b) che nel sostituire l’art. 51 della predetta legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 ha, tra l’altro, disposto al comma 1 di tale ultimo articolo che “*Nelle more dell’insediamento degli organi dei Liberi consorzi comunali e dei Consigli metropolitani...le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell’articolo 7-bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell’articolo 14-bis sono svolte rispettivamente dall’Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta.*”;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2024, n. 24 relativa a “*Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta*” ed in particolare l’articolo 1, comma 1 recante tra l’altro, alla lettera d), ulteriori modifiche all’articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15;

RILEVATO che nel testo da ultimo modificato con la richiamata legge regionale 8 agosto 2024, n. 24 il predetto articolo 51 prevede che “*Al fine di garantire la funzionalità degli enti territoriali di area vasta di cui alla presente legge, sino all’insediamento degli organi eletti... e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, le funzioni di Presidente del libero Consorzio comunale continuano ad essere svolte da un commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modificazioni mentre le funzioni del Consiglio del libero Consorzio comunale di cui al comma 2 dell’articolo 7-bis e quelle del consiglio metropolitano di cui al comma 2 dell’articolo 14-bis sono svolte rispettivamente dall’Assemblea del libero Consorzio comunale e dalla Conferenza metropolitana, le quali assumono temporaneamente il ruolo di organi di indirizzo politico e di controllo dell’ente di area vasta*”;

VISTO il D.P. Reg. n. 569/GAB del 15 settembre 2023 con il quale, in base a quanto disposto ai sensi del predetto articolo 51 nel testo all'epoca vigente, si era provveduto alla nomina del Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Trapani sino all'insediamento degli organi elettivi del predetto Ente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, per l'esercizio delle funzioni di Presidente nonché delle funzioni del Consiglio non attribuite all'Assemblea del medesimo ente ai sensi dell'articolo 1, lett. b) della L.r. n. 31 del 18 dicembre 2021;

RILEVATO che secondo quanto previsto dallo stesso articolo 51, come da ultimo modificato dalla legge regionale 8 agosto 2024, n. 24, al fine di garantire la funzionalità dell'ente si rende necessario attribuire sino all'insediamento degli organi elettivi e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2025 l'esercizio delle funzioni di Presidente del Libero Consorzio comunale di Trapani nonché delle funzioni del Consiglio non attribuite all'Assemblea in base all'articolo 1, lett. b) della L.r. n. 31 del 18 dicembre 2021 ad un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e sue successive modifiche ed integrazioni, con contestuale revoca del D.P. Reg. n. 569/GAB del 15 settembre 2023 adottato in base alle preesistenti circostanze in fatto e in diritto;

CONSIDERATO altresì, che il predetto commissario deve risultare in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo articolo 145 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, previa verifica istruttoria in ordine alla sussistenza delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, al divieto di cumulare più di due incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale o su designazione della stessa, stabilito dall'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, al divieto di ricoprire altri incarichi di commissario straordinario prescritto dall'art. 13, comma terzo, della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22, nonché al divieto di ricoprire altri incarichi conferiti dall'Amministrazione regionale, giusta disposizione di cui al comma 5 bis dell'articolo 145;

VISTA la nota prot.n. 15032/Gab del 15/11/2024 di verifica dei requisiti;

VISTO il D.P. n. 610/Gab. del 12 novembre 2018, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai Commissari Straordinari e Regionali degli Enti Locali, in rapporto alla popolazione;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione legale sono quelli rilevati nell'ultimo censimento al 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 pubblicato in G.U.R.I. - Supplemento ordinario n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale);

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni specificate in premessa la dott.ssa Maria Concetta Antinoro, dirigente dell'amministrazione regionale è nominata Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Trapani sino all'insediamento degli organi elettivi del predetto Ente e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, per l'esercizio delle funzioni di Presidente nonché delle funzioni del Consiglio non attribuite all'Assemblea del medesimo ente in base all'articolo 1, lett. b) della L.r. n. 31 del 18 dicembre 2021, con contestuale revoca del D.P. Reg. n. 569/GAB del 15 settembre 2023, adottato in base alle preesistenti circostanze in fatto e in diritto.

### Art.2

Al Commissario Straordinario di cui al precedente articolo è dovuto, ove spettante, il compenso mensile previsto dal D.P. n. 610/Gab. del 12.11.2018, in rapporto alla popolazione legale, rilevata nell'ultimo censimento del 31 dicembre 2021 (D.P.R. 20.01.2023 pubblicato in G.U.R.I. - Supplemento ordinario n. 53 del 3 marzo 2023 - Serie generale).

Art.3

Avverso al presente provvedimento potrà essere presentato ricorso entro 60 giorni avanti al T.A.R. Sicilia o, alternativamente, ricorso straordinario entro 120 giorni, avanti al Presidente della Regione.

Palermo, 15 novembre 2024

L'Assessore  
On.le Andre Messina

Il Presidente  
On.le Renato Schifani